

**Linee Guida amministrative per la gestione
della procedura per l'ammissione di cittadini
di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica**

INDICE

ALLEGATI

Allegato 1 – Normativa di riferimento

Allegato 2 – Convenzione di accoglienza (Italiano/Inglese)

Allegato 3 – Lista degli Istituti di ricerca autorizzati alla stipula di “Convenzioni di accoglienza”

Allegato 4 - Modulo FR

Allegato 5 - Modulo S

Allegato 6 - Modulo T

Normativa di riferimento¹

La **Direttiva 2005/71** del 12 ottobre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea ha definito le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi² negli Stati Membri dell'Unione, per una durata superiore a tre mesi, al fine di svolgere un progetto di ricerca e/o partecipare ad un programma di ricerca nell'ambito di una "convenzione di accoglienza" con un Ente³ di ricerca europeo. L'obiettivo principale è quello di facilitare, soprattutto in termini di tempistiche, l'iter burocratico relativo al rilascio del visto d'ingresso per ricercatori di paesi terzi. Tale procedura consente infatti di abbreviare i tempi di rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai ricercatori cittadini di paesi terzi

La Direttiva è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17** (G.U. 6 febbraio 2008, Serie Generale n. 31), il quale prevede che *l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote "omissis" (sia) consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato* (titolo di studio tradotto in italiano accompagnato dalla dichiarazione di valore). Il Decreto stabilisce che l'Ente di ricerca/ospitante è tenuto a stipulare una convenzione di accoglienza con il ricercatore. In essa sono stabiliti il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'Ente ospitante e l'impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca.

Gli Enti di ricerca/ospitanti, per poter attivare la suddetta convenzione, devono essere autorizzati dallo Stato Membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione (in Italia presso il MiUR). In attuazione del **D.Lgs. 17/2008** il MiUR, con **Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008**, ha istituito l'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, al quale è necessario iscriversi per poter accogliere cittadini di paesi terzi per la realizzazione di progetti di ricerca. L'iscrizione all'Elenco avviene con procedura telematica e ha validità per cinque anni.

Con la **circolare prot. n. 3163 del 25 giugno 2009 "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D. Lgs. n. 286/98"** il Ministero dell'Interno ha attivato dal 1 luglio 2009 la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all'ingresso di ricercatori da paesi terzi per ricerca scientifica.

Il presente documento è suddiviso quindi in due parti principali,:

- la procedura generale per l'accoglienza di ricercatori da paesi terzi, con specifiche sul processo di accreditamento presso il MiUR e la stipula della convenzione di accoglienza,
- la procedura d'ingresso per ricercatori extracomunitari ai fine della ricerca scientifica, con una descrizione analitica delle attività da svolgersi per conto degli Enti ospitanti e dei Ricercatori da paesi terzi per ottenere il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno in Italia.

¹ Allegato 1

² In base alla Direttiva 2005/71/CE, per "cittadino di un paese terzo" si intende chiunque non sia cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ("È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro").

³ Nel presente documento la denominazione "Ente di ricerca" e/o "Ente Ospitante" è utilizzata per comprendere tutte quelle organizzazioni, siano esse pubbliche o private, riconosciute come organismi che conducono ricerca, includendo quindi università (pubbliche e/o private), centri/enti/istituti di ricerca (pubblici o privati) e il settore industriale (includere PMI)..

PROCEDURA GENERALE PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA

Accreditamento enti pubblici presso il MIUR

Il Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008⁴ istituisce presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) l'elenco degli Enti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Al fine di essere iscritti nell'elenco, gli Enti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art.2):

- a) svolgere attività di ricerca;⁵
- b) mettere a disposizione per ogni ricercatore:
 - una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale,
 - fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno,
 - fondi per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
- c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore.⁶

L'iscrizione nell'elenco è valida per cinque anni ed è tacitamente rinnovata (art.3) almeno che nel quinquennio o al termine dello stesso vengano meno i requisiti elencati nell'art.2. La revoca dell'iscrizione viene disposta con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri (art. 5).

Accreditamenti enti privati presso il MIUR

In considerazione del Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008 la norma prevista per l'accREDITAMENTO degli Enti di ricerca è la medesima tanto per gli enti pubblici che per quelli privati.

Sia gli Enti di ricerca pubblici che quelli privati devono essere in possesso degli stessi requisiti (art. 2) e la validità della loro iscrizione è di cinque anni, tacitamente rinnovata (art. 3) se non vengono meno i requisiti sopracitati (art. 5).

La parità di trattamento è dimostrata dalla presenza di diversi enti privati nell'elenco degli *Istituti di ricerca autorizzati alla stipula di "Convenzioni di accoglienza"*. Tale elenco viene puntualmente aggiornato a seguito dell'accettazione da parte del MIUR della richiesta di accREDITAMENTO. L'elenco, aggiornato al 18 marzo 2010, è consultabile in allegato (Allegato 3).

Modifica dei dati dell'ente

I dati forniti dagli enti di ricerca pubblici o privati per l'accREDITAMENTO riportati nell'attestato rilasciato dal MIUR si riferiscono alla data dell'attestato stesso. In caso di necessità di modifica dei dati riportati sull'attestato sarà di volta in volta il Ministero a stabilire la necessità di tale modifica e le eventuali modalità della stessa.

La lista degli enti accREDITATI è consultabile alla pagina web:

<https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html>

⁴ Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008 *Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca* (pubblicato sulla G. U. n. 102 del 2 maggio 2008)

⁵ L'attività di ricerca è intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni (art. 2 Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008)

⁶ Tali spese connesse all'irregolarità del ricercatore comprendono: i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza (art. 2 Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008)

Convenzione di accoglienza

In base al Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008 n. 17 è necessario sottoscrivere una Convenzione di Accoglienza sulla base del modello presente sul sito MIUR (vedasi modello in lingua italiana e inglese in Allegato 2). La Convenzione ha valore per l'intera durata del progetto di ricerca e deve essere rinnovata in caso di proroga del progetto stesso.

In base alla convenzione l'Ente ospitante si impegna ad accogliere il ricercatore, ai fini di:

- lavoro autonomo, borsa di ricerca e/o lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);
- porre a disposizione del ricercatore risorse mensili in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale⁷;
- assicurare al ricercatore la copertura delle spese di viaggio per il ritorno nel proprio paese di provenienza⁸;
- assicurare la copertura finanziaria e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) del ricercatore e dei suoi familiari eventualmente a seguito (e/o ricongiunti) o, eventualmente, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i familiari a seguito.

Il progetto deve essere approvato dagli organi di amministrazione che valutano l'oggetto della ricerca e i titoli in possesso del ricercatore ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. Sono a carico dell'Ente ospitante anche le spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione. L'obbligo permane per la durata di sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza

Il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'ente ospitante.

Eventuale procedura di delega del rappresentate legale per la stipula delle convenzioni di accoglienza

Le obbligazioni di cui l'Ente ospitante si fa carico nell'accogliere un ricercatore extra-UE, possono essere utilmente assunte anche a livello di strutture decentrate. Tali strutture, infatti, nell'ambito della loro autonomia contabile ed amministrativa, possono farsi carico degli oneri (in particolare quelli di natura economica) che la stipula della convenzione d'accoglienza comporta. In questo caso si può adottare un sistema di deleghe interne.

L'Università inserita nell'elenco MIUR degli istituti accreditati individua il legale rappresentante (es. il Rettore) quale soggetto responsabile del procedimento per la stipula delle convenzioni d'accoglienza. Contestualmente è il legale rappresentante, previa richiesta scritta, a delegare i Direttori delle strutture decentrate interessate ad accogliere ricercatori extra-UE e quindi alla stipula delle relative convenzioni d'accoglienza con gli stessi. Detta delega, unitamente alla restante documentazione prevista, dovrà essere prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione al momento della richiesta del *nulla osta*.

Sostenimento dei Costi

Accogliendo il ricercatore l'Ente ospitante assume l'impegno di sostenere le spese relative al viaggio di ritorno al Paese di provenienza, all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) del ricercatore e di eventuali familiari ricongiunti o al seguito⁹ (o, eventualmente, alla stipula di una

⁷ Per l'anno 2010 l'importo mensile dell'assegno sociale è di euro 411,53, pari ad 5.349,89 euro all'anno

⁸ Può accadere che il costo del viaggio sia stato già sostenuto dal ricercatore con un biglietto A/R. In tal caso, occorre dare al ricercatore la quota corrispondente all'importo del viaggio di ritorno.

⁹ Sia che si tratti di "familiari a seguito", ossia di familiari che viaggiano con il ricercatore, che di familiari cui si è chiesto il "ricongiungimento familiare", una volta che il ricercatore abbia ottenuto il visto a soggiornare in Italia.

polizza assicurativa per malattia) e a coprire le spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

L'Ente ospitante deve definire la competenza della copertura finanziaria di questi costi.

Responsabilità dell'Ente Ospitante

L'art. 2 del Decreto Ministeriale del 11 aprile 2008 dispone che l'Ente Ospitante deve mettere a disposizione per ogni ricercatore i "fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno" ma non esplicita che tali fondi non debbano essere già parte delle risorse mensili. Accogliendo il ricercatore, l'Ente ospitante è quindi responsabile del ritorno del ricercatore nel proprio paese di origine, una volta terminato il progetto di ricerca per cui ha stipulato idonea Convenzione di Accoglienza.

L'Università degli Studi La Sapienza ha sviluppato una Convenzione di accoglienza nella quale è prevista una modifica alla bozza MIUR. In tale Convenzione (disponibile in Allegato 2) è esplicitato che le spese di rientro saranno sostenute dal ricercatore (e quindi non dall'Ente ospitante).

Se la convenzione non prevede tale trattenuta per le spese di rientro, per quanto concerne il programma People si consiglia di trattenere una parte della "travelling allowance/indennità di viaggio" a copertura di tale spese/costi del viaggio per il viaggio di ritorno del ricercatore extra-UE.

Copertura sanitaria

Normativa per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non comunitari

Ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni, l'assistenza sanitaria è erogata ai cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le modalità di erogazione variano però in relazione al possesso o meno del permesso di soggiorno, alla tipologia dello stesso e alla Regione di residenza.

In particolare, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (*iscrizione obbligatoria*) e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, compreso l'eventuale obbligo di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa (ticket).

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi quali di studio e/o ricerca possono richiedere l'iscrizione al SSN previo pagamento di una quota che varia a seconda della Regione di appartenenza (*iscrizione volontaria*): per informazioni più dettagliate occorre rivolgersi quindi alla propria ASL.

La copertura sanitaria per i ricercatori non comunitari

L'assicurazione sanitaria per ricercatori non comunitari deve coprire:

- la malattia,
- gli incidenti,
- la maternità.

Esistono diverse possibilità da percorrere:

- a. iscrizione obbligatoria, ossia gratuita, al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel caso in cui il tipo di contratto lavorativo è assoggettato agli obblighi IRPEF;
- b. iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale nel caso in cui il tipo di contratto lavorativo non è assoggettato agli obblighi IRPEF come nel caso degli assegni di ricerca.
Le modalità e i costi di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale del cittadino extracomunitario variano a livello locale e seguono le regole dettate da ciascun distretto sanitario;
- c. stipula di una polizza sanitaria privata valida in Italia prima di partire;
- d. stipula di una polizza sanitaria privata valida in Italia da una assicurazione nazionale (ad esempio INA Assitalia), il suo raggio di copertura non è ampio ma è ammessa.

Famigliari al seguito

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di extracomunitari iscritti al SSN nelle more dell'iscrizione al servizio stesso.

Sono iscritti gratuitamente al servizio sanitario nazionale i figli di età non superiore ai 26 anni che frequentano un corso di laurea o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, nei limiti della durata legale del corso di studi e i figli invalidi senza limite d'età.

Nei casi di genitore ultra65enne è richiesta una copertura sanitaria o l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo (il cui importo sarà fissato con decreto interministeriale e aggiornato ogni due anni, col parere della Conferenza Stato- regioni).

PROCEDURA D'INGRESSO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

La nuova procedura consente di abbreviare i tempi di rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai ricercatori cittadini di paesi terzi. Ciononostante i tempi per l'espletamento dell'intera procedura possono essere quantificati in tre o quattro mesi, a seconda del paese di provenienza del ricercatore. In questo computo viene anche considerato il tempo necessario al ricercatore per la presentazione della dichiarazione di valore.

Per poter iniziare la procedura di accoglienza, l'Ente ospitante deve innanzitutto accertare che il titolo di studio in possesso del ricercatore dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito. Il **Ricercatore** deve pertanto produrre il titolo di studio tradotto in italiano accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui è stato ottenuto il titolo di studio.

In sede di richiesta di attivazione del contratto di ricerca, l'Ente ospitante deve approvare, con un atto amministrativo, il progetto di ricerca da svolgere, verificare la congruità dei titoli posseduti dal ricercatore e accertare la disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto.

Al fine di richiedere il nulla osta, di cui al successivo punto, si provvede alla sottoscrizione da parte del Ricercatore e del legale rappresentante dell'Istituto di ricerca della convenzione di accoglienza in duplice copia originale (una da consegnare al ricercatore e una per l'Ente di Ricerca). Potrà essere sottoscritta una terza copia se lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) abbia la necessità di un documento in originale, in caso contrario sarà sufficiente copia autentica della convenzione di accoglienza.

Richiesta nulla osta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione

A partire dal 1 luglio 2009 la presentazione delle domande relative all'ingresso per ricerca scientifica viene effettuata attraverso il "*Servizio di inoltra telematico delle domande di Nulla Osta*" del Ministero dell'Interno.

Sottoscritta la convenzione di accoglienza l'**Ente ospitante** procede alla compilazione della domanda telematica (come da Modello FR allegato) per la richiesta di nulla osta per ricerca scientifica attraverso il "*Servizio di inoltra telematico delle domande di Nulla Osta*" del Ministero dell'Interno. **Le modalità di compilazione e d'invio delle domande sono indicate all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp> questa frase va in nota a pie di pagina**

Si segnala che poter inserire più di cinque richieste con un unico utente registrato è necessario richiedere l'accreditamento come Ente allo Sportello Unico Immigrazione di competenza.

Il modello informatico va compilato con dati relativi:

- all'**Ente ospitante**, quali denominazione, codice fiscale, Partita Iva, matricola INPS, codice Inail e la sede;
- al **Legale rappresentante**, ossia dati personali ed estremi del documento di identità;
- al **Ricercatore**, quali dati anagrafici, estremi del documento di identità, titolo di studio, informazioni sull'eventuale permesso di soggiorno già posseduto dal ricercatore, sistemazione alloggiativa;
- al **Progetto di ricerca**, con l'inserimento dei dati già indicati nella convenzione di accoglienza stipulata.

Il sistema telematico permette, una volta recepita la domanda, la conferma dell'avvenuta ricezione con l'invio automatico di un messaggio di posta elettronica contenente il codice identificativo e la data di inoltro della domanda stessa.

Per l'inoltro telematico è necessario inserire gli estremi di una marca da bollo telematica dell'importo di 14,62 Euro¹⁰ che dovrà essere consegnata al momento del ritiro del *nulla osta* presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

A seguire lo stesso sistema telematico del Ministero dell'Interno inoltra, nell'arco di circa tre giorni, l'istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione di competenza (ossia afferente al luogo/la sede dove si svolge il programma o progetto di ricerca), che richiede quindi all'Ente ospitante i seguenti documenti, necessari per la valutazione della pratica:

- a. attestato di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal MIUR;
- b. originale o copia autentica della convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'ente si impegna ad accogliere il ricercatore;
- c. fotocopia della pagina del passaporto del ricercatore contenente i dati anagrafici, la data di rilascio e la validità;
- d. fotocopia di un documento in corso di validità del legale rappresentante dell'ente richiedente. Nel caso in cui la convenzione di accoglienza sia stipulata da soggetto diverso dal legale rappresentante, ovviamente previa delega di quest'ultimo, è anche necessario consegnare l'originale dell'atto di delega accompagnato da fotocopia di un documento in corso di validità del delegante e del delegato.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ottenuto il parere favorevole della Questura, e verificata la completezza della documentazione, rilascia all'Ente ospitante il *nulla osta* in originale. Il documento, a cui andrà applicata una marca da bollo dell'importo di 14,62 Euro, va ritirato e spedito al Ricercatore affinché questi possa recarsi presso la rappresentanza diplomatica di competenza (Ambasciata e/o Consolato) per il rilascio del visto di ingresso. Contestualmente al rilascio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmette il *nulla osta* in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero.

In caso di diniego da parte delle Autorità competenti la convenzione di accoglienza decade automaticamente.

Richiesta visto di ingresso

Il **Ricercatore**, ricevuto il *nulla osta* in originale, deve recarsi presso gli uffici consolari italiani del Paese di residenza o di domiciliazione entro sei mesi dalla data di rilascio del *nulla osta* e presentare la richiesta per il **visto di ingresso per ricerca scientifica**.

Ottenuto il visto dalla rappresentanza consolare il ricercatore può entrare in Italia.

Si segnala che il rilascio del **visto per ricerca scientifica** è prioritario rispetto alle altre tipologie di visto esistenti e che questa tipologia non è soggetta al pagamento dei diritti per il trattamento della domanda di visto.

Richiesta del permesso di soggiorno

L'**Ente ospitante**, per conto del ricercatore, fissa un appuntamento con lo Sportello Unico per l'Immigrazione per il rilascio del **permesso di soggiorno**. Il **Ricercatore** deve quindi presentarsi entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione per

¹⁰ Tutti i costi delle marche da bollo fanno riferimento all'anno 2010.

richiedere il permesso di soggiorno in formato elettronico (PSE). In tale occasione lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a:

- a. verificare il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- b. far sottoscrivere al ricercatore il contratto di soggiorno (Modello 209);
- c. consegnare al ricercatore il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e il bollettino di conto corrente postale dell'importo di 27,50 Euro da consegnare in seguito presso quegli Uffici Postali lo abilitati come Sportello Amico (<http://www.poste.it/azienda/ufficipostali/sportelloamico.shtml>).
- d. consegnare al ricercatore il codice fiscale;
- e. inoltrarne i dati alla Questura competente.

Tali verifiche avvengono in presenza del ricercatore interessato.

Per avviare l'*iter* procedurale di rilascio del permesso di soggiorno, il **Ricercatore** si reca presso un Ufficio Postale abilitato "*Sportello Amico*" con la seguente documentazione:

- il modulo di richiesta di permesso di soggiorno (Modello 209);
- il bollettino di conto corrente postale dell'importo di 27,50 Euro (a carico del ricercatore);
- 1 marca da bollo da 14,62 Euro da applicarsi sul Modello 209 (a carico del ricercatore);
- la fotocopia di tutte le pagine, (anche quelle bianche), del passaporto;
- il passaporto originale;
- l'idoneità alloggiativa, ossia il certificato attestante la disponibilità di un alloggio che, in relazione al numero degli occupanti, rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che deve essere documentata dall'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale o dalla certificazione di idoneità igienico-sanitaria della ASL di appartenenza.

Il **Ricercatore**, alla consegna della domanda compilata, versa all'operatore dell'ufficio postale la somma di 30 Euro per coprire il costo dell'assicurazione postale di invio del Modello 209, e gli viene rilasciata una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al Portale della Polizia di Stato: <http://questure.poliziadistato.it/stranieri/>.

L'ufficio postale rilascia anche la comunicazione in cui vengono indicate data e ora della convocazione presso gli uffici della Questura per procedere ai rilievi ai rilievi foto dattiloscopici, nonché l'elenco dei documenti da esibire.¹¹

Entro 45 giorni dalla data di spedizione della domanda tramite Ufficio postale, la Questura rilascia il permesso di soggiorno valido per la durata del programma di ricerca. La durata del permesso per di soggiorno per ricerca scientifica è pari a quella del programma/progetto di ricerca, con possibilità di proroga se è prorogato il programma/progetto.

E' opportuno che il ricercatore produca fotocopie dei documenti prima di spedirli e che ne conservi le copie fino al rilascio del permesso di soggiorno.

Rinnovo permesso di soggiorno

In caso di proroga del programma di ricerca o dell'estensione della durata del progetto di ricerca, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata pari alla proroga previo rinnovo della convenzione di accoglienza da parte dell'Ente ospitante.

Contratto di lavoro

¹¹ Si segnala che questo elenco può variare da questura a questura.

L'**Ente ospitante** convoca il **Ricercatore** per la firma del **contratto di lavoro** che deve avvenire entro e non oltre il giorno di inizio dell'attività. La firma è subordinata alla presentazione della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e di un documento d'identità valido.

L'attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, purché in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno fornita dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Unità familiare del ricercatore

Il Titolo IV del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) garantisce ai cittadini di paesi terzi, alle condizioni previste dallo stesso TUI, il diritto all'unità familiare. L'art. 28 stabilisce infatti che *“il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per motivi di studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”*.

La disciplina generale riconosce una deroga specifica in favore dei ricercatori stranieri che hanno, ai sensi del c. 8 dell'art. 27 ter del TUI, la possibilità di richiedere il *nulla osta* al ricongiungimento familiare, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del T.U.I., indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno. Ai familiari è quindi rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore rinnovabile assieme a quest'ultimo.

Il diritto al ricongiungimento non riguarda però indistintamente qualunque congiunto del ricercatore straniero ma solo i seguenti familiari (cd requisiti *soggettivi*):

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori di anni 18 (al momento della presentazione della domanda), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; sono equiparati i figli adottati, gli affidati ed i minori sottoposti a tutela;
- figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico del richiedente (ma non del coniuge) qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

L'istanza di *nulla osta al ricongiungimento familiare* deve essere presentata dal **Ricercatore** allo Sportello Unico per l'Immigrazione unicamente con modalità telematica attraverso il sito del Ministero dell'Interno (Modello S allegato).

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, una volta ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa al possesso dei cd requisiti oggettivi per l'esercizio del diritto da parte di chi presenta la domanda: titolo di soggiorno, disponibilità di alloggio e di reddito minimo.

Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria, originale più fotocopia (questo certificato deve essere richiesto dal ricercatore straniero presso l'Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Il comma 2bis dell'art. 29 TUI prevede inoltre la necessità di disporre di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Qualora entro 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, lo Sportello Unico non abbia provveduto a comunicare alcuna decisione, i familiari del lavoratore possono richiedere il visto alla rappresentanza italiana all'estero, esibendo direttamente copia degli atti presentati allo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda.

Una volta ottenuto il nulla osta, o decorso inutilmente il termine di 180 giorni, si apre la fase del procedimento che ha sede davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, cui rivolgersi entro sei mesi dal rilascio del nulla osta al beneficiario del ricongiungimento per richiedere il visto di ingresso. La rappresentanza consolare è chiamata ad accertare a tal fine la sussistenza dei cd *requisiti soggettivi*, verificando l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Procurato il visto, ed **entro 8 giorni** dall'ingresso in Italia, i familiari devono presentarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione, e richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari alla questura competente da un ufficio postale abilitato.

Negli stessi casi e alle stesse condizioni previste per i casi di ricongiungimento, è possibile richiedere un procedimento diverso, presentando istanza per il rilascio di *nulla osta all'ingresso al seguito* che consente di fare ingresso in Italia direttamente accompagnato dai propri familiari, anziché ricongiungersi con la propria famiglia successivamente alla data di ingresso in Italia.

Anche in questo caso la procedura è interamente automatizzata ed è necessario riferirsi al sito del Ministero dell'Interno attenendosi alle istruzioni richieste per la compilazione del Modello T (Allegato 6).

Casi particolari

Ricercatore presente in Italia ad altro titolo

In caso di cittadino non comunitario già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, ad eccezione di quello per richiesta di asilo e di protezione temporanea, l'**Ente ospitante** può richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il *nulla osta per ricerca scientifica* senza dover richiedere il visto e né attendere il parere della Questura competente.

Ricercatore presente in Italia con vecchia procedura

Nel caso in cui il ricercatore sia in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica ottenuto con la precedente procedura, l'**Ente ospitante** può richiederne il rinnovo allo Sportello Unico per l'Immigrazione utilizzando la procedura telematica in applicazione dell'articolo 27 ter.

Se al ricercatore deve essere affidato un incarico con contratto di collaborazione sottoposto al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti (Legge 102/2009) nel procedere è necessario

considerare i tempi legati all'espressione di parere entro 60 giorni, trascorsi i quali l'approvazione avviene con silenzio assenso.

Ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea

Il ricercatore ammesso in uno Stato appartenente all'Unione Europea per motivi di ricerca può fare ingresso in Italia per continuare la sua attività, senza necessità di visto, secondo le modalità sotto specificate:

- **per soggiorni fino a tre mesi:** il nulla osta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore. Una volta ricevuta tale comunicazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a convocare il ricercatore per acquisire la copia autentica della convenzione stipulata nello Stato estero nella quale si evidenzia, tra l'altro, lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse, nonché la previsione di una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale e la dichiarazione dell'istituto di ricerca italiano presso cui svolgerà l'attività di ricerca;
- **per periodi superiori a tre mesi:** è necessario il rilascio del nulla osta subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con l'Università. In questo caso valgono le modalità sopra descritte per i ricercatori che entrano in Italia.

Regioni a statuto speciale

Sul territorio nazionale sono presenti delle differenze territoriali nel procedimento per l'ammissione di cittadini di Paesi Terzi ai fini della ricerca scientifica.

In particolare, queste peculiarità riguardano la presentazione di istanza di nulla osta. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 3163 del 25 giugno 2009, che ha ad oggetto le Istanze di nulla osta per ricerca scientifica (ai sensi dell'articolo 27 ter D.Lgs. n.286/98), alla pagina 3 afferma che: *“L'istituto di ricerca presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca”*.

Nelle Regioni a statuto speciale tale Ufficio territoriale del Governo competente è costituito da:

- le Province, in Friuli Venezia Giulia;
- il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma ed in particolare l'Ufficio Lavoro, nelle Province di Trento e Bolzano in Trentino-Alto Adige;
- la Regione, in Valle d'Aosta (attualmente non esistono casi concreti in quanto nella Regione non sono presenti attualmente enti di ricerca accreditati);
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione, in Sardegna;

ALLEGATI

Allegato 1

Normativa di riferimento

Allegato 2

Convenzione di accoglienza (Italiano/Inglese)

Allegato 3

Lista degli Istituti di ricerca autorizzati alla stipula di “Convenzioni di accoglienza”

ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN - IUC

PIAZZA CARLO FELICE 18 - TORINO (TO)

Tel. 0115534799 - Fax 0115633684

Accademia Europea EURAC

viale Druso 1 - Bolzano (BZ)

Tel. 0471 055 001 - Fax

BIOMATERIAL & ENGINEERING SRL

Montelucio di Roio c/o Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali - L'Aquila (AQ)

Tel. 338 65 46 564 - Fax

BioGeM S.c.ar.l.

Via Camporeale Area P.I.P. - Ariano Irpino (AV) (AV)

Tel. 0825 881811 - Fax 0825 881812

CEINGE - Biotecnologie Avanzate

Via Comunale Margherita, 482 - Napoli (NA)

Tel. 0813737832 - Fax 0813737808

CNIT, CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI

Viale G.P. Usberti, 181A - Parma (PR)

Tel. 3487919756 - Fax 0498277699

CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA - L'AQUILA

p.le Collemaggio s.n.c. - L'Aquila (AQ)

Tel. 086222122 - Fax 086262325

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI

Piazza Umberto I, 1 - Bari (BA)

Tel. 0805442774 - Fax 0805442230

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI (INBB)

Viale Medaglie d'Oro, 305 - Roma (RM)

Tel. 0635340153 - Fax 0635451637

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE SU METALLOPROTEINE PARAMAGNETICHE (CIRMMP)

Via Luigi Sacconi 6 - Sesto Fiorentino (FI)

Tel. 0554574270 - Fax 0554574271

CREATE-NET

Via alla Cascata, 56/D - Povo - Trento (TN)

Tel. 0461.408400 - Fax 0461.421157

CRO-IRCCS (CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO-AVIANO)

Via Franco Gallini 2 - Aviano (PN)

Tel. 0434 659217 - Fax 0434 652182

Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici S.c.a r.l.

via Augusto Imperatore, 16 - Lecce (LE)

Tel. 0513782616 - Fax

Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA

Via Armando Magliotto, 2 17100 - Savona (SV)

Tel. 0039 019 230271 - Fax 0039 019 23027240

Centro cardiologico monzino

Via Parea, 4 - Milano (MI)

Tel. 02/58002222 - Fax 02/504667

Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata

c/o DIIMA - Università di Salerno, Via Ponte Don Melillo - Fisciano (SA) (SA)

Tel. 089964189 - Fax 089964191

Collegio Carlo Alberto

via real collegio 30 - moncalieri (to)

Tel. 0116705003 - Fax 0116705088

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma (RM)

Tel. 0649933200, 0649933246, 064940458 - Fax 06490134

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali

Via G. Giusti, 9 - Firenze (FI)

Tel. 055233871 - Fax 0552480111

Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze denominato "Istituto Nazionale di Neuroscienze"

Corso Raffaello 30 - Torino (TO)

Tel. 00390116708175 - Fax 00390116708174

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM)

Sede legale: Via Ostiense 159 - cap 00154; Sede amm.va: Via della Vasca Navale 84 - cap 00146 - Roma (RM)

Tel. 06-57337047 - Fax 06-57337311

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare - CBM

s.s. 14 km 163,5 - TRIESTE (TS)

Tel. 0403757703 - Fax 0403757710

Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Padriciano, 99 - Trieste (TS)

Tel. 0403755204 - Fax 040226698

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Santa Croce 77 - Trento (TN)

Tel. 0461314620 - Fax 0461302040

FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR

VIA OLGETTINA 60 - MILANO (MI)

Tel. 02 26432242 - Fax

FONDAZIONE CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica)

Via Caminadella 16 - Milano (MI)

Tel. 02 80509033 - Fax 02 80509043

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO

Viale Settimio Severo, 65 - Torino (TO)

Tel. 011 6603090 - Fax 011 6600049

FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

VIA CELORIA, 11 - MILANO (MI)

Tel. 02/23942110 - Fax 02/23942533

FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA-PADOVA.

via Orus, 2 - Padova (PD)

Tel. 0497923265 - Fax 0497923266

FONDAZIONE SANTA LUCIA

Via Ardeatina, 306 - Roma (RM)

Tel. 065032073 - Fax 065032097

FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM PER LA PROMOZIONE DI STUDI E RICERCHE

Dorsoduro, 1 - Venezia (VE)

Tel. 0412743911 - Fax 0412743998

FSCIRE Fondazione per le Scienze Religiose "Giovanni XXIII"

via San Vitale 114 - Bologna (BO)

Tel. 051239532 - Fax 051230658

Fondazione Edmund MACH - S. Michele all'Adige (Trento)

Via Edmund Mach, 1 - San Michele all'Adige (TN)

Tel. +390461615145 - Fax +390461650956

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro-ONLUS

trada Provinciale 142 km 3,95 10060 - candiolo (to)

Tel. 011.9933613 - Fax

I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA

V.le Lungo Ticino Sforza, 56 - PAVIA (PV)

Tel. 0382 375811 - Fax 0382 375899

INRCA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO

S. Margherita 5 - Ancona (AN)

Tel. 0718004738 - Fax 07135944

INTERNATIONAL SCHOOL of TRIESTE / Scuola Internazionale di Trieste

16, VIA DI CONCONELLO - Villa Opicina (TS) (TS)

Tel. 040 211452 - Fax

IRCCS Eugenio Medea - Associazione La Nostra Famiglia

via don Luigi Monza, 20 - Bosisio Parini (LC)

Tel. 0318771111 - Fax 031877499

IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA

Viale Golgi, 19 - Pavia (PV)

Tel. 0382/501826 - Fax 0382/501828

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI

Via la Masa 19 - Milano (MI)

Tel. 0272010888 - Fax 0272010950

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IRCCS)

GATTAMELATA N. 64 - PADOVA (PD)

Tel. 0498215774 - Fax 0498215976

Istituto Affari Internazionali - IAI

via Angelo Brunetti 9 - Roma (RM)

Tel. 063224360 - Fax 063224363

Istituto Einaudi per l'economia e la finanza - Einaudi Institute for Economics and Finance - EIEF

Via Due Macelli, 73 - Roma (RM)

Tel. 06-679.71.05 - Fax 06-4792.4872

Istituto Europeo di Oncologia (IRCCS)

Via G. Ripamonti, 435 - Milano (MI)

Tel. 02574891 - Fax 0257489208

Istituto Italiano di Tecnologia - IIT

Via Morego 30 - Genova (GE)

Tel. 01071781482 - Fax 0107170812

Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia

Via di Vigna Murata, 605 - Roma (RM)

Tel. 0651860462 - Fax 065041287

Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"

Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma (RM)

Tel. 06490320, 064440665 - Fax 064462293

Istituto Nazionale di Astrofisica

Viale del Parco Mellini, 84 - Roma (RM)

Tel. 06 35533311 - Fax 0635343154

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (Roma) (RM)

Tel. 0694031 - Fax 0668307924

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante, 42/C - Sgonico (TS) (TS)
Tel. 0402140215, 0402140216 - Fax 040327455

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Strada delle Cacce, 91 - Torino (TO)
Tel. 01139191 - Fax 011346384

Istituto tumori Giovanni Paolo II - IRCCS OSPEDALE ONCOLOGICO di BARI

HAHNEMANN 10 - BARI (BA)
Tel. 080 5555002 - Fax 080 5555002

Joint Research Centre - JRC

Via E. Fermi, 2749 - Ispra (VA)
Tel. 00390332789827 - Fax

Laboratorio Europeo di Spettroscopia non Lineare

Via Nello Carrara, 1 - Sesto Fiorentino (FI) (FI)
Tel. 0554572458 - Fax 0554572473

Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO

Via Olgettina, 58 - MILANO (MI)
Tel. 02 26432794/26432243 - Fax 02 26432170/26433809

Libera Università di BOLZANO

Via Sarnesi, 1 - BOLZANO (BZ)
Tel. 0471 315153 - Fax 0471 315199

Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI

Via Carlo Bo, 1 - MILANO (MI)
Tel. 02 891412321-891412320 - Fax 02 891412298

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS

VIA FIORENTINA, 1 - SIENA (SI)
Tel. 0577 243026 - Fax 0577 243028

Novartis Vaccines Institute for Global Health Srl

VIA FIORENTINA, 1 - SIENA (SI)
Tel. 0577 243026 - Fax 0577 243028

Politecnico di BARI

Via Amendola, 126/B - BARI (BA)
Tel. 080 5962508 - Fax 080 5962510

Politecnico di MILANO

Piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO (MI)
Tel. 02 23991/23992250-51-64 - Fax 02 23992106

Politecnico di TORINO

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - TORINO (TO)
Tel. 011 5646111/300/366 - Fax 011 5646399

Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA

Via San Michelotto, 3 - LUCCA (LU)
Tel. 0583 4326561 - Fax 0583 4326565

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

Via Beirut, 2-4 - TRIESTE (TS)
Tel. 040 37871/3787463 - Fax 040 3787528

Scuola Normale Superiore di PISA

P.zza dei Cavalieri, 7 - PISA (PI)
Tel. 050 509111/509215 - Fax 050 509101

Scuola Sup. di Studi Univ. e Perfezionamento S.Anna di PISA

P.zza Martiri della Libertà, 33 - PISA (PI)
Tel. 050 883111/883305 - Fax 050 883296

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

S.S. 14 Km 163,5 in Area Science Park - Basovizza - Trieste - 34012 (TS)
Tel. 040 3758599 - Fax 040 9380902

Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli

Villa Comunale - Napoli (NA)
Tel. 0815833300, 0815833215 - Fax 0815833215

The Microsoft Research-University of Trento Centre for Computational and Systems Biology

Piazza Mancini 17 Povo - Trento (TN)
Tel. 0461 882811 - Fax 0461 882809

Università "Ca' Foscari" di VENEZIA

Sestiere di Dorsoduro, 3246 Ca' Foscari - VENEZIA (VE)
Tel. 041 2348211 - Fax 041 2578321

Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli, 1 - MILANO (MI)
Tel. 02 72341-72342288 - Fax 02 72342704

Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO

Via Sarfatti, 25 - MILANO (MI)
Tel. 02 58361/58362199 - Fax 02 58362195

Università Politecnica delle MARCHE

P.zza Roma, 22 - ANCONA (AN)
Tel. 071 2202212-14 - Fax 071 2202213

Università Telematica "GIUSTINO FORTUNATO"

Viale R. Delcogliano, 12 - BENEVENTO (BN)
Tel. 0824 316057 - Fax 0824 351887

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Corso Vittorio Emanuele II, 39 - ROMA (RM)
Tel. 06 69207627 - 800333647 - Fax 06 69207621

Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como

Via Ravasi, 2 - VARESE (VA)
Tel. 0332 219001-02/250300 - Fax 0332 219009

Università degli Studi ROMA TRE

Via Ostiense, 159 - ROMA (RM)
Tel. 06 57067404-403 - Fax 06 57067300

Università degli Studi de L'AQUILA

P.zza Vincenzo Rivera, 1 - L'AQUILA (AQ)
Tel. 0862 431111/432091 - Fax 0862 412948

Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

Via Duomo, 6 - VERCELLI (VC)
Tel. 0161 261551/261500 - Fax 0161 210729

Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO

Piazza Guerrazzi, 1 - BENEVENTO (BN)
Tel. 0824 305001 - Fax 0824 43021

Università degli Studi della BASILICATA

Via Nazario Sauro, 85 - POTENZA (PZ)
Tel. 0971 201111-202103 - Fax 0971 202102

Università degli Studi di BERGAMO

Via Salvecchio, 19 - BERGAMO (BG)
Tel. 035 2059/2052242 - Fax 035 243054

Università degli Studi di BOLOGNA
Via Zamboni, 33 - BOLOGNA (BO)
Tel. 051 2099111-2099370 - Fax 051 2099372

Università degli Studi di CAGLIARI
Via Università, 40 - CAGLIARI (CA)
Tel. 070 6755023-659670 - Fax 070 669425

Università degli Studi di CAMERINO
Via del Bastione, 2 - CAMERINO (MC)
Tel. 0737 4011/402003 - Fax 0737 402007

Università degli Studi di FERRARA
Via Savonarola, 9 - FERRARA (FE)
Tel. 0532 293111/293244 - Fax 0532 293173

Università degli Studi di FOGGIA
Piazza IV Novembre, 1 - FOGGIA (FG)
Tel. 0881 338446-338448 - Fax 0881 338449

Università degli Studi di GENOVA
Via Balbi, 5 - GENOVA (GE)
Tel. 010 20991 - Fax 010 2099227

Università degli Studi di MILANO
Via Festa del Perdono, 7 - MILANO (MI)
Tel. 02 50312000 - Fax 02 50312076

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1 - MILANO (MI)
Tel. 02 64486011-64486084 - Fax 02 64486005

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
Viale dell' Università, 4 - MODENA (MO)
Tel. 059 2056511-2056457 - Fax 059 245156

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
C.so Umberto I, 40 - NAPOLI (NA)
Tel. 081 2531111-2537200-2 - Fax 081 2537278

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Via Chiatamone, 61/62 - NAPOLI (NA)
Tel. 081 7642264-6909189 - Fax 081 6909115

Università degli Studi di PADOVA
Via 8 Febbraio, 2 - PADOVA (PD)
Tel. 049 8273001-2-3 - Fax 049 8273009

Università degli Studi di PALERMO
P.zza della Marina, 61 Pal. Steri - PALERMO (PA)
Tel. 091 6075111-334139 - Fax 091 6110448

Università degli Studi di PARMA
Via Università, 12 - PARMA (PR)
Tel. 0521 9041/904200-01 - Fax 0521 904357

Università degli Studi di PAVIA
Corso Strada Nuova, 65 - PAVIA (PV)
Tel. 0382 /981 - Fax 0382 /984529

Università degli Studi di PERUGIA

P.zza dell' Università', 1 - PERUGIA (PG)
Tel. 075 5851/5852014-15 - Fax 075 5852359

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

P.zza Aldo Moro, 5 - ROMA (RM)
Tel. 06 49911/49910292 - Fax 06 49910382

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

Via O. Raimondo, 18 Loc. La Romanina - ROMA (RM)
Tel. 06 72591/7235404 - Fax 06 7235980

Università degli Studi di SALERNO

Via Ponte Don Melillo - FISCIANO - SALERNO (SA)
Tel. 089 961111/966001-2 - Fax 089 966116

Università degli Studi di SASSARI

P.zza dell'Università', 21 - SASSARI (SS)
Tel. 079 228811/2 - Fax 079 228816

Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE

P.zza Vittorio Emanuele, 9 - BRA - FRAZ. POLLENZO (CN)
Tel. 0172 458511 - Fax 0172 458419

Università degli Studi di SIENA

Via Banchi di Sotto, 55 - SIENA (SI)
Tel. 0577 232000/232206 - Fax 0577 232202

Università degli Studi di TORINO

Via Verdi, 8 - TORINO (TO)
Tel. 011 6706111/6702479-2141 - Fax 011 6702218

Università degli Studi di TRENTO

Via Belenzani, 12 - TRENTO (TN)
Tel. 0461 881111/26/21 - Fax 0461 881247

Università degli Studi di TRIESTE

Piazzale Europa, 1 - TRIESTE (TS)
Tel. 040 5583001/3 - Fax 040 5583000

Università degli Studi di VERONA

Via dell'Artigliere, 8 Pal. Giuliari - VERONA (VR)
Tel. 045 8098111/253 - Fax 045 8098255

Università per Stranieri di SIENA

Via del Pantaneto, 45 - SIENA (SI)
Tel. 0577 240161-62-63 - Fax 0577 270630

18 marzo 2010

Allegato 4

Modulo FR

Richiesta nominativa di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'art. 27 ter del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e art. 40 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni per ammissione di ricercatori stranieri

Allegato 5

Modulo S

Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 286 /98 come modificato dalla L. n. 189/02 e art. 6 DPR. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni per congiunti non presenti sul territorio nazionale

Allegato 6

Modulo T

Richiesta nominativa di nulla osta ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.286/98 come modificato dalla L. n. 189/02 e art. 6 DPR. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni per familiari al seguito per cittadini non presenti sul territorio nazionale